

33/175

2) ROMA



IN PUBBLICAZIONE

DAL 15/10/2018

AL 10/12/2018

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura Aperta per il reperimento di strutture rifugio private autorizzate a cui affidare il servizio di ricovero, mantenimento, cura e adozione di animali (cani e gatti), di proprietà di Roma Capitale, che non trovano ospitalità nelle strutture Capitoline. – n. 8 lotti.

1. PREMESSE

Con determinazione dirigenziale a contrarre del Dipartimento Tutela Ambientale n. 813 del 6 ottobre 2017, successivamente integrata e modificata con determinazione dirigenziale del medesimo Dipartimento n. 1029 del 26 settembre 2018 questa Amministrazione ha deliberato di procedere, attraverso una gara suddivisa in 8 lotti, al reperimento di strutture rifugio private autorizzate a cui affidare il servizio di ricovero, mantenimento, cura e adozione di animali (cani e gatti), di proprietà di Roma Capitale, dove collocare gli animali che non trovano ospitalità nelle strutture Capitoline.

L'affidamento del servizio avverrà mediante procedura aperta, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), anche in presenza di una sola offerta valida per ciascun lotto, in considerazione della necessità di garantire la continuità del servizio afferente il ricovero, la custodia e il mantenimento di cani e gatti di proprietà di Roma Capitale in strutture appositamente autorizzate, così come previsto dalla Legge Quadro 14 agosto 1991, n. 281, dalla Legge della Regione Lazio 21.10.1997, n. 34 e dalle successive Deliberazioni di Giunta Regionale.

Il luogo di svolgimento del servizio è Roma Capitale [codice NUTS ITI 43].

I Lotto	CIG	7626164D9B
II Lotto	CIG	76261745DE
III Lotto	CIG	7626183D49
IV Lotto	CIG	762618816D
V Lotto	CIG	76261978D8
VI Lotto	CIG	7626205F70
VII Lotto	CIG	762621253A
VIII Lotto	CIG	7626219AFF

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'arch. Romano Maria Dellisanti.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Progetto relativo a ciascun lotto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti: relazione tecnico – illustrativa; le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008, il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza

non soggetti a ribasso; il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; il capitolato speciale descrittivo - prestazionale;

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Schema di contratto per ciascun lotto;
- “Protocollo d'intesa” ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale;
- “Protocollo di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati” approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 e modificato con deliberazione n. 18 del 31 gennaio 2018 di approvazione del PTPCT 2019/2020 allegato sub A) al presente disciplinare di gara;
- “Codice di Comportamento dei Dipendenti di Roma Capitale” approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 141 del 30 dicembre 2016.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <https://www.comune.roma.it/web/it/albo-pretorio-online.page> e selezionare nella mappa di ricerca tipologia atto: bandi di gara di servizi indetti da Roma Capitale. Gli atti di gara sono inoltre pubblicati su: https://www.comune.roma.it/web/it/bandi-e-concorsi.page?struttura=dip_lm

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.comune.roma.it> seguendo il percorso di seguito delineato: portale di **Roma Capitale – Amministrazione – Pubblicità legale - Albo Pretorio on line**. Selezionare nella mappa di ricerca *tipologia atto: bandi di gara di servizi indetti da Roma Capitale*.

Il legale rappresentante dell'operatore economico, o un soggetto delegato, potrà prendere visione della suddetta documentazione previo appuntamento da concordarsi telefonicamente.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo protocollo.tutelaambientale@pec.comune.roma.it, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet: https://www.comune.roma.it/web/it/bando-concorso.page?contentOnSessionMarker=BEC_pasteContent_BEC167928#entandoContentPreview

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC protocollo.razionalizzazione.spesapubblicicontratti@pec.comune.roma.it, e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, G.I.E., aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è finanziato con fondi ordinari.

L'importo complessivo dell'appalto al netto dell'IVA è pari a € 6.148.347,27.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0.

L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

Tabella n. 1 – Descrizione dei lotti

Num. Lotto	Oggetto del lotto	CIG
N. 1	Ricovero, mantenimento, cura e adozione di animali (cani), di proprietà di Roma Capitale che non trovano ospitalità nelle strutture Capitoline Struttura privata con disponibilità di 100 posti per cani - Municipi I – IV – VIII – XII	7626164D9B
N. 2	Ricovero, mantenimento, cura e adozione di animali (cani), di proprietà di Roma Capitale che non trovano ospitalità nelle strutture Capitoline Struttura privata con disponibilità di 100 posti per cani - Municipi II – V – IX – XIII	76261745DE
N. 3	Ricovero, mantenimento, cura e adozione di animali (cani), di proprietà di Roma Capitale che non trovano ospitalità nelle strutture Capitoline Struttura privata con disponibilità di 100 posti per cani - Municipi III – VI – XI – XIV	7626183D49
N. 4	Ricovero, mantenimento, cura e adozione di animali (cani), di proprietà di Roma Capitale che non trovano ospitalità nelle strutture Capitoline Struttura privata con disponibilità di 150 posti per cani - Municipi VII – X – XV	762618816D
N. 5	Ricovero, mantenimento, cura e adozione di animali (gatti), di proprietà di Roma Capitale che non trovano ospitalità nelle strutture Capitoline Struttura privata con disponibilità di 100 posti per gatti - Municipi I – IV – VIII – XII	76261978D8
N. 6	Ricovero, mantenimento, cura e adozione di animali (gatti), di proprietà di Roma Capitale che non trovano ospitalità nelle strutture Capitoline Struttura privata con disponibilità di 250 posti per gatti - Municipi II – V – IX – XIII	7626205F70
N. 7	Ricovero, mantenimento, cura e adozione di animali (gatti), di proprietà di Roma Capitale che non trovano ospitalità nelle strutture Capitoline Struttura privata con disponibilità di 100 posti per gatti - Municipi III – VI – XI – XIV	762621253A
N. 8	Ricovero, mantenimento, cura e adozione di animali (gatti), di proprietà di Roma Capitale che non trovano ospitalità nelle strutture Capitoline Struttura privata con disponibilità di 250 posti per gatti - Municipi VII – X – XV	7626219AFF

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

Lotto n.1 CIG: 7626164D9B**Tabella n. 2 – Oggetto del lotto**

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo €
1	Ricovero, mantenimento, cura e adozione di animali (cani), di proprietà di Roma Capitale che non trovano ospitalità nelle strutture Capitoline - Municipi I – IV – VIII – XII	98380000-0	P	643.900,06
Importo totale a base di gara				643.900,06

L'importo a base di gara del lotto è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base del lotto comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari **€ 302.078,34**.

Lotto n. 2 CIG: 76261745DE**Tabella n. 2 – Oggetto del lotto**

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo €
2	Ricovero, mantenimento, cura e adozione di animali (cani), di proprietà di Roma Capitale che non trovano ospitalità nelle strutture Capitoline - Municipi II – V – IX – XIII	98380000-0	P	643.900,06
Importo totale a base di gara				643.900,06

L'importo a base di gara del lotto è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base del lotto comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari **€ 302.078,34**.

Lotto n. 3 CIG: 7626183D49**Tabella n. 2 – Oggetto del lotto**

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo €
3	Ricovero, mantenimento, cura e adozione di animali (cani), di proprietà di Roma Capitale che non trovano ospitalità nelle strutture Capitoline - Municipi III – VI – XI – XIV	98380000-0	P	643.900,06
Importo totale a base di gara				643.900,06

L'importo a base di gara del lotto è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base del lotto comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari **€ 302.078,34**.

Lotto n. 4 CIG: 762618816D**Tabella n. 2 – Oggetto del lotto**

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo €
4	Ricovero, mantenimento, cura e adozione di animali (cani), di proprietà di Roma Capitale che non trovano ospitalità nelle strutture Capitoline - Municipi VII – X – XV	98380000-0	P	965.850,09
Importo totale a base di gara				965.850,09

L'importo a base di gara del lotto è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base del lotto comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari **€ 462.411,72**.

Lotto n. 5 CIG: 76261978D8**Tabella n. 2 – Oggetto del lotto**

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo €
5	Ricovero, mantenimento, cura e adozione di animali (gatti), di proprietà di Roma Capitale che non trovano ospitalità nelle strutture Capitoline - Municipi I – IV – VIII – XII	98380000-0	P	464.399,57
Importo totale a base di gara				464.399,57

L'importo a base di gara del lotto è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base del lotto comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari **€ 212.292,03**.

Lotto n. 6 CIG: 7626205F70**Tabella n. 2 – Oggetto del lotto**

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo €
6	Ricovero, mantenimento, cura e adozione di animali (gatti), di proprietà di Roma Capitale che non trovano ospitalità nelle strutture Capitoline - Municipi II – V – IX – XIII	98380000-0	P	1.160.998,93
Importo totale a base di gara				1.160.998,93

L'importo a base di gara del lotto è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base del lotto comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari **€ 516.876,09**.

Lotto n. 7 CIG: 762621253A

Tabella n. 2 – Oggetto del lotto

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo €
7	Ricovero, mantenimento, cura e adozione di animali (gatti), di proprietà di Roma Capitale che non trovano ospitalità nelle strutture Capitoline - Municipi III – VI – XI – XIV	98380000-0	P	464.399,57
Importo totale a base di gara				464.399,57

L'importo a base di gara del lotto è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base del lotto comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari € 212.292,03.

Lotto n. 8 CIG: 7626219AFF

Tabella n. 2 – Oggetto del lotto

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo €
8	Ricovero, mantenimento, cura e adozione di animali (gatti), di proprietà di Roma Capitale che non trovano ospitalità nelle strutture Capitoline - Municipi VII – X – XV	98380000-0	P	1.160.998,93
Importo totale a base di gara				1.160.998,93

L'importo a base di gara del lotto è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base del lotto comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari € 516.876,09.

L'appalto è finanziato con fondi ordinari di bilancio.

I costi della manodopera stimati per ciascun lotto dalla Stazione Appaltante sono stati calcolati sulla base delle Tabelle del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi (D.Lgs 50/2016, art. 23, co. 16). Non avendo un settore specifico di riferimento, si è utilizzato il settore del personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione, servizi integrati/multiservizi.

La partecipazione a più lotti è ammessa.

Ciascun concorrente può presentare offerta per uno o più lotti destinati alla gestione dei cani e dei gatti, ma potrà essere aggiudicatario per un solo lotto per cani (dal lotto n.1 al lotto n.4) e per un solo lotto per gatti (dal lotto n.5 al lotto n.8), al fine di evitare il sovraffollamento delle strutture che non garantirebbe, verosimilmente, una corretta gestione finalizzata al benessere degli animali. **L'aggiudicatario di due lotti (uno relativo ai cani e uno relativo ai gatti) dovrà essere in possesso dei requisiti economico – finanziari e tecnico – professionali previsti per entrambi i lotti.**

Qualora un concorrente risulti provvisoriamente primo in graduatoria per più di un lotto per cani o per più di un lotto per gatti, si procederà all'assegnazione del lotto di maggiore importo. In tal caso il/i lotto/i di importo inferiore verrà/anno aggiudicato/i scorrendo la graduatoria.

Inoltre, qualora un concorrente risulti provvisoriamente primo in graduatoria per più di un lotto relativo ai cani o per più di un lotto relativo ai gatti di pari importo, l'assegnazione del lotto avverrà sulla base del punteggio complessivo (tecnico ed economico) maggiore conseguito dal concorrente medesimo, sempreché risulti dalla graduatoria provvisoria un possibile assegnatario nei restanti lotti; in caso contrario verrà assegnato il lotto che non presenti ulteriori possibili assegnatari.

In caso di parità del punteggio complessivo, fermo restando quanto detto in precedenza, l'assegnazione del lotto avverrà sulla base del maggior punteggio ottenuto relativamente all'offerta tecnica.

In caso di ulteriore parità, si procederà all'assegnazione del lotto che non presenti ulteriori concorrenti in graduatoria e, in alternativa, l'assegnazione avverrà a seguito di estrazione a sorte.

Nel caso in cui non si sia potuto assegnare uno o più lotti, dovendo garantire il ricovero, la custodia e il mantenimento di cani e gatti di proprietà di Roma Capitale in strutture appositamente autorizzate, così come previsto dalla Legge Quadro 14 agosto 1991, n.281, dalla Legge della Regione Lazio 21.10.1997, n.34 e dalle successive Deliberazioni di Giunta Regionale, si procederà come previsto dall'art. 63 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVO

4.1 DURATA

La durata di ciascun lotto (escluse le eventuali opzioni) relativo all'appalto è di 36 (trentasei) mesi naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o comunque dalla data di affidamento del servizio di ciascun lotto.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Il valore massimo stimato, per ciascun lotto, è riportato nella seguente tabella:

Numero Lotto	Oggetto del lotto	Importo €
N. 1	Ricovero, mantenimento, cura e adozione di animali (cani), di proprietà di Roma Capitale che non trovano ospitalità nelle strutture Capitoline Struttura privata con disponibilità di 100 posti per cani - Municipi I – IV – VIII - XII	214.633,35
N. 2	Ricovero, mantenimento, cura e adozione di animali (cani), di proprietà di Roma Capitale che non trovano ospitalità nelle strutture Capitoline Struttura privata con disponibilità di 100 posti per cani - Municipi II – V – IX – XIII	214.633,35
N. 3	Ricovero, mantenimento, cura e adozione di animali (cani), di proprietà di Roma Capitale che non trovano ospitalità nelle strutture Capitoline Struttura privata con disponibilità di 100 posti per cani - Municipi III – VI – XI – XIV	214.633,35
N. 4	Ricovero, mantenimento, cura e adozione di animali (cani), di proprietà di Roma Capitale che non trovano ospitalità nelle strutture Capitoline Struttura privata con disponibilità di 150 posti per cani - Municipi VII – X – XV	321.950,03
N. 5	Ricovero, mantenimento, cura e adozione di animali (gatti), di proprietà di Roma Capitale che non trovano ospitalità nelle strutture Capitoline Struttura privata con disponibilità di 100 posti per gatti - Municipi I – IV – VIII – XII	154.799,86
N. 6	Ricovero, mantenimento, cura e adozione di animali (gatti), di proprietà di Roma Capitale che non trovano ospitalità nelle strutture Capitoline Struttura privata con disponibilità di 250 posti per gatti - Municipi II – V – IX – XIII	386.999,64
N. 7	Ricovero, mantenimento, cura e adozione di animali (gatti), di proprietà di Roma Capitale che non trovano ospitalità nelle strutture Capitoline Struttura privata con disponibilità di 100 posti per gatti - Municipi III – VI – XI – XIV	154.799,86
N. 8	Ricovero, mantenimento, cura e adozione di animali (gatti), di proprietà di Roma Capitale che non trovano ospitalità nelle strutture Capitoline Struttura privata con disponibilità di 250 posti per gatti - Municipi VII – X – XV	386.999,64

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici e le associazioni di volontariato animalista, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

Ogni concorrente potrà partecipare, a pena di esclusione, proponendo una sola struttura per l'accoglienza degli animali di proprietà di Roma Capitale. Tale scelta è in stretta relazione con i "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica" (punto 17.1 e segg.): appare infatti opportuno, al fine di attribuire i punteggi dei singoli criteri, sia qualitativi che quantitativi, fare riferimento ad un'unica struttura.

È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai

sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel "Protocollo di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati" approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 e modificato con deliberazione n. 18 del 31 gennaio 2018 di approvazione del PTPCT 2018/2020, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive, per ciascun lotto, della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

b) **Autorizzazione sanitaria**, relativa alla struttura che ospiterà gli animali di Roma Capitale, rilasciata ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 320/54 e ss. mm. e ii., "Regolamento di polizia veterinaria", e dell'art. 3 della Legge Regione Lazio 21 ottobre 1997, n. 34 con l'indicazione della capacità ricettiva massima (definita dalla Autorizzazione Sanitaria).

In alternativa all'Iscrizione di cui al punto a):

a1) **Iscrizione** al Registro Unico nazionale del Terzo settore di cui al D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117. I soggetti iscritti nel predetto Registro Unico dovranno altresì presentare l'Atto costitutivo, Statuto e suoi aggiornamenti dal quale risulti che tra le finalità statutarie vi sia quella della tutela e benessere degli animali;

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

c) **Fatturato specifico medio annuo** nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi **n. 3 (tre)** esercizi finanziari disponibili per un importo per ciascun lotto non inferiore a:

€ 100.000,00 I.V.A. esclusa per il lotto n.1

€ 100.000,00 I.V.A. esclusa per il lotto n.2

€ 100.000,00 I.V.A. esclusa per il lotto n.3

€ 150.000,00 I.V.A. esclusa per il lotto n.4

€ 75.000,00 I.V.A. esclusa per il lotto n.5

€ 180.000,00 I.V.A. esclusa per il lotto n.6

€ 75.000,00 I.V.A. esclusa per il lotto n.7

€ 180.000,00 I.V.A. esclusa per il lotto n.8

Qualora si concorra per più lotti, l'importo del fatturato dovrà riferirsi al lotto di maggior importo tra quelli ai quali si partecipa.

I suddetti fatturati, ai sensi dell'art. 83 comma 5 del Codice sono giustificati dalla necessità, in conformità alle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE e ai contenuti normativi del Codice medesimo, di favorire la massima partecipazione, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese, anche raggruppate tra loro.

Il settore di attività è 98380000-0 Servizi di canili.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e All. XVII, parte I, del Codice, con le seguenti modalità:

- per le società di capitali mediante i bilanci degli anni 2015 – 2016 – 2017 con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione, corredati della nota integrativa, in formato pdf;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA relativa agli anni 2015 – 2016 - 2017;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione; la dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del dichiarante oppure prodotta sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82; qualora non prodotta in originale, l'attestazione dovrà essere accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 del concorrente.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

d) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio, antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, servizi analoghi a servizi di accoglienza di animali d'affezione di privati cittadini (pensione per animali) per un importo complessivo, per ciascun lotto, non inferiore a:

€ 150.000,00 I.V.A. esclusa per il lotto n. 1

€ 150.000,00 I.V.A. esclusa per il lotto n. 2

€ 150.000,00 I.V.A. esclusa per il lotto n. 3

€ 225.000,00 I.V.A. esclusa per il lotto n. 4

€ 100.000,00 I.V.A. esclusa per il lotto n. 5

€ 240.000,00 I.V.A. esclusa per il lotto n. 6

€ 100.000,00 I.V.A. esclusa per il lotto n. 7

€ 240.000,00 I.V.A. esclusa per il lotto n. 8.

Qualora si concorra per più lotti, l'importo dei servizi analoghi dovrà riferirsi al lotto di maggior importo tra quelli ai quali si partecipa.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione sottoscritti digitalmente ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.;

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione sottoscritti digitalmente ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.;
- dichiarazioni di privati ovvero fatture e/o contratti per servizi prestati a favore di questi ultimi, sottoscritti digitalmente ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il **requisito relativo all'iscrizione al Registro Unico nazionale del Terzo settore di cui al punto 7.1 lett. a1)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle Organizzazioni e/o Associazioni del terzo settore raggruppate/raggruppande. I soggetti iscritti nel predetto Registro Unico dovranno altresì presentare l'Atto costitutivo, Statuto e suoi aggiornamenti dal quale risulti che tra le finalità statutarie vi sia quella della tutela e benessere degli animali.

Il requisito di cui al punto 7.1 lett. b) **“Autorizzazione sanitaria, relativa alla struttura che ospiterà gli animali di Roma Capitale, rilasciata ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 320/54 e ss. mm. e ii., “Regolamento di polizia veterinaria”, e dell'art. 3 della Legge Regione Lazio 21 ottobre 1997, n.**

34" deve essere posseduto dalla società mandataria del Raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazioni di imprese di rete, Geie.

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al **punto 7.2 lett. c)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nei termini di seguito indicati: il soggetto mandatario deve concorrere al raggiungimento del requisito in misura non inferiore al 40%, mentre il/i mandante/i deve/devono concorrere ciascuno in misura non inferiore al 10%. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente punto **7.3 lett. d)** deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il **requisito dell'iscrizione al Registro Unico nazionale del Terzo settore di cui al D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 di cui al punto 7.1 lett. a1)** deve essere posseduto dal consorzio e/o dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al punto **7.1 lett. b)** **deve essere posseduto** dal consorzio o dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale quali:

- l'**Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al precedente punto **7.1 lettera a)**;
- l'**Iscrizione** al Registro Unico nazionale del Terzo settore di cui al D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117, di cui al precedente punto **7.1 lettera a1)**;

- **P'autorizzazione** sanitaria, relativa alla struttura che ospiterà gli animali di Roma Capitale, rilasciata ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 320/54 e ss. mm. e ii., "Regolamento di polizia veterinaria", e dell'art. 3 della Legge Regione Lazio 21 ottobre 1997, n. 34 di cui al precedente punto **7.1 lettera b)**.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta.

Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, **il divieto di subappalto**:

- l'omessa dichiarazione della terna;
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

Il concorrente indica, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice, una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea. Il tale caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'**esclusione** del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1) garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base di gara del lotto al quale si intende partecipare; precisamente di importo pari a:

- € 12.878,00 lotto n. 1
- € 12.878,00 lotto n. 2
- € 12.878,00 lotto n. 3
- € 19.317,00 lotto n. 4
- € 9.288,00 lotto n. 5
- € 23.220,00 lotto n. 6
- € 9.288,00 lotto n. 7
- € 23.220,00 lotto n. 8

salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;

2) qualora il concorrente intenda partecipare a più lotti per cani e per gatti, potrà presentare **una garanzia provvisoria** per i lotti dei **cani** (lotti nn. 1, 2, 3 e 4) e **una ulteriore garanzia provvisoria** per i lotti dei **gatti** (lotti nn. 5, 6, 7 e 8); ogni garanzia dovrà contenere l'oggetto dei lotti per i quali il concorrente partecipa. Qualora si concorra per più lotti, l'importo di ciascuna garanzia provvisoria dovrà essere pari al 2% dell'importo dei lotti più elevati per i quali si partecipa (lotti dei cani e lotti dei gatti). L'importo della garanzia provvisoria dovrà riferirsi al lotto di maggiore importo tra quelli di partecipazione;

3) **dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a **rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico SF/PA, in assegni circolari non trasferibili, con versamento presso tutte le filiali UniCredit sul conto corrente bancario operativo presso la Tesoreria Capitolina, intestato a Roma Capitale – Ragioneria Generale - **Depositi Cauzionali – IT 53 P 02008 05117 000104068723**, indicando il predetto codice **iban** e il **codice ente n. 7**;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice, approvato con Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto, dei lotti per i quali si intende partecipare, e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) riportare l'autentica notarile della sottoscrizione;
- 8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 9) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, a **pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Numero lotto	CIG	Importo contribuito ANAC
Lotto n. 1	7626164D9B	€ 70,00
Lotto n. 2	76261745DE	€ 70,00
Lotto n. 3	7626183D49	€ 70,00
Lotto n. 4	762618816D	€ 80,00
Lotto n. 5	76261978D8	€ 35,00
Lotto n. 6	7626205F70	€ 140,00
Lotto n. 7	762621253A	€ 35,00
Lotto n. 8	7626219AFF	€ 140,00

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dal lotto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente l'offerta/le offerte, a **pena di esclusione**, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano a Roma Capitale, Dipartimento per la razionalizzazione della spesa – Centrale Unica di Committenza - Direzione Centrale Unica Acquisti di beni servizi – Ufficio Protocollo - Via della Panetteria n. 18/18A – 00187 Roma, secondo il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30; il martedì ed il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00; il sabato escluso.

Il plico deve pervenire entro le ore 10,30 del giorno 10/12/2018, esclusivamente all'indirizzo sopraindicato.

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente [denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni] e riportare la dicitura:

Procedura aperta per il reperimento di strutture rifugio private autorizzate a cui affidare il servizio di ricovero, mantenimento, cura e adozione di animali (cani e gatti), di proprietà di Roma Capitale, dove collocare gli animali che non trovano ospitalità nelle strutture Capitoline. – n. 8 lotti.

Scadenza offerte: ... "Non aprire".

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico contiene al suo interno le seguenti buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

“A - Documentazione amministrativa”

“B - Offerta tecnica del lotto” ;

“C - Offerta economica del lotto” .

La mancata sigillatura delle predette buste inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" - "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

La busta contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE (in versione informatica) nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta in bollo e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE) e **i lotti per i quali intende concorrere**.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura;

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche messo a disposizione in versione editabile al seguente link del Ministero Infrastrutture e Trasporti:

<http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>.

La compilazione dovrà avvenire seguendo le linee guida riportate nel predetto D.M. e secondo quanto di seguito indicato.

Il DGUE dovrà essere prodotto dal concorrente **esclusivamente nella versione informatica** sottoscritta digitalmente (P7M) e salvata su CD-rom/supporto informatico dedicato ed **allegato alla documentazione amministrativa**.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma digitale dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa nei termini di cui al punto 14.3.1;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 6) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

- 7) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) DGUE, a firma digitale del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
- 2) PASSOE del subappaltatore.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale di cui al par. 7.3 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

14.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata per ciascun lotto giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, “ivi compresi i prezzi di riferimento pubblicati dall’ANAC” che possono avere influito o influire sia sulla prestazione, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
 5. accetta i seguenti Protocolli impegnandosi a rispettarne i contenuti:
 - 5.1. il “Protocollo d’intesa” ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale;
 - 5.2. il “Protocollo di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati” - approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 e modificato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 18 del 31 gennaio 2018 di approvazione del PTPCT 2018/2020 **che allega, sottoscritto in ogni pagina**, -- e dichiara essere a conoscenza che Roma Capitale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p. 319 bis, c.p. 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.”;
 6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal “Codice di Comportamento dei Dipendenti di Roma Capitale” approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 141 del 30 dicembre 2016 reperibile e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
 7. accetta, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario;

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”

8. dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

9. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
10. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA indica l’indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice. Si invita ad utilizzare preferibilmente il modello allegato sub B) al presente disciplinare di gara;
11. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non

autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

12. attesta di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati - e del D.Lgs. 196/2003 così come modificato e integrato dal D.Lgs 101/2018;

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

13. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 13, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

14.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

14. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice;
15. Documento/i attestante/i la/le garanzia/e provvisoria/e con allegata/e dichiarazione/i di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;
16. copia del “Protocollo di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati” - approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 e modificato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 18 del 31 gennaio 2018 di approvazione del PTPCT 2018/2020, debitamente sottoscritta, su ogni pagina, dal del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma;
17. **Autorizzazione Sanitaria** – in originale o copia conforme all’originale - relativa alla struttura che ospiterà gli animali di Roma Capitale, rilasciata ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 320/54 e ss. mm. e ü., “Regolamento di polizia veterinaria”, e dell’art. 3 della Legge Regione Lazio 21 ottobre 1997, n. 34 di cui al precedente punto **7.1 lettera b)**, **con indicazione della capacità ricettiva massima.**

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice

18. copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
19. ricevuta/e di pagamento del contributo/i a favore dell’ANAC;

Per le Organizzazioni e/o Associazioni del terzo settore iscritte al Registro Unico nazionale del Terzo settore:

20. Atto costitutivo, Statuto e suoi aggiornamenti dal quale risulti che tra le finalità statutarie vi sia quella della tutela e benessere degli animali.

14.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 14.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di

rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo **14.3.3** potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "B" - OFFERTA TECNICA

La busta "Offerta tecnica", **che dovrà essere singola per ciascun lotto per il quale si intende partecipare**, deve recare **al suo esterno l'indicazione del lotto al quale si riferisce** e contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti relativi al lotto di riferimento:

- a) Indice dell'offerta tecnica come di seguito indicato;
- b) Relazione tecnica del servizio per il ricovero, mantenimento, cura e adozione di animali suddiviso in capitoli articolati secondo l'indice di cui alla precedente lettera a).

L'offerta tecnica dovrà essere prodotta esclusivamente su supporto informatico, CD ROM/DVD in originale e in copia (clonata), con contenuto massimo di 800 mb. Non saranno prese in considerazione offerte tecniche formulate in formato cartaceo/documentale.

L'intero contenuto dell'offerta tecnica deve essere predisposto, su supporto informatico, in formato PDF, non alterabile, né riscrivibile firmato digitalmente.

Il contenuto dovrà essere articolato secondo le seguenti modalità:

a) "indice": file PDF carattere "arial" 10 di contenuto massimo 15 mb;

b) "Relazione tecnica": ulteriori *files*, uno per ciascun capitolo in cui è articolato l'indice, in formato PDF, con carattere "arial" 10 di contenuto massimo pari a 15 mb, numerati progressivamente nelle pagine;

- in relazione a ciascun elemento di valutazione l'indice dovrà corrispondere all'effettiva articolazione dei capitoli;

- non dovrà contenere opuscoli pubblicitari;

- le eventuali soluzioni migliorative proposte costituenti l'offerta tecnica dovranno essere articolate in un nuovo schema di contratto/capitolato speciale descrittivo prestazionale redatto a cura del concorrente - anch'esso in formato PDF, sottoscritto digitalmente - e che sarà approvato dall'Ufficio proponente in caso di aggiudicazione definitiva;

Indice dell'offerta tecnica

1. Schema organizzativo del servizio di mantenimento, custodia e cura degli animali caratteristiche della struttura

Per i lotti n. 1, 2, 3 e 4 - cani

1.1 Organizzazione complessiva e modalità del servizio di mantenimento, custodia e cura degli animali ospitati, con eventuale educatore o istruttore cinofilo (criterio discrezionale)

Per i lotti n. 5, 6, 7 e 8 - gatti

1.1 Organizzazione complessiva e modalità del servizio di mantenimento, custodia e cura degli animali ospitati con particolare riferimento al numero degli operatori ulteriori rispetto a quelli previsti all'art. 17 del CSDP. (criterio tabellare)

Per i Lotti n. 1, 2, 3 e 4 (cani) e per i Lotti n. 5, 6, 7 e 8 (gatti)

1.2. Approvvigionamento cibo proveniente da eccedenze alimentari di mense, ristoranti, alberghi ecc. (criterio tabellare)

1.3. Disponibilità di posti dedicati nel reparto di nursery (criterio quantitativo)

1.4. Attività motoria e ludica per il benessere degli animali (criterio quantitativo)

2. Organizzazione delle attività a sostegno delle adozioni

2.1 Modalità operative relative all'informazione *online* e alla sensibilizzazione della popolazione (criterio discrezionale)

2.2 Organizzazione degli orari di apertura della struttura alle associazioni di volontariato per le attività di accoglienza, informazioni al pubblico e adozioni (criterio tabellare)

3. Ubicazione delle strutture (criterio quantitativo).

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto posto a base di gara, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

All'interno dell'offerta tecnica, **a pena di esclusione**, non dovranno essere presenti dati o elementi riconducibili all'offerta economica.

L'operatore economico indica, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del Codice, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente (formato p7m) dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto **14.1.** in modalità digitale (formato p7m).

16. CONTENUTO DELLA BUSTA "C" – OFFERTA ECONOMICA

La busta "C – Offerta economica", **singola per ciascun lotto per il quale si intende partecipare, deve recare al suo esterno il lotto al quale si riferisce.** L'offerta economica deve contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

a) il ribasso unico percentuale, offerto in cifre e lettere, da applicare all'importo a base di gara del lotto, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi **14.1.**

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera **D** vengono indicati i "**Punteggi discrezionali**", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera **Q** vengono indicati i "**Punteggi quantitativi**", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera **T** vengono indicati i “**Punteggi tabellari**”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Lotti n. 1, 2, 3, 4 – cani *Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica*

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Schema organizzativo del servizio di mantenimento, custodia e cura degli animali caratteristiche della struttura	40	1.1	Organizzazione complessiva e modalità del servizio di mantenimento, custodia e cura degli animali ospitati con eventuale educatore o istruttore cinofilo	15		
			1.2	Approvvigionamento cibo proveniente da eccedenze alimentari di mense, ristoranti, alberghi ecc.			5
			1.3	Disponibilità di posti dedicati nel reparto di nursery		10	
			1.4	Attività motoria e ludica per il benessere degli animali		10	
2	Organizzazione delle attività a sostegno delle adozioni	20	2.1	Modalità operative relative all’informazione online e alla sensibilizzazione della popolazione	10		
			2.2	Organizzazione degli orari di apertura della struttura alle associazioni di volontariato per le attività di accoglienza, informazioni al pubblico e adozioni			10
3	Ubicazione delle strutture	10				10	
Totale		70			25	30	15

Lotti n. 5, 6, 7, 8 – gatti - *Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica*

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Schema organizzativo del servizio di mantenimento, custodia e cura degli animali caratteristiche della struttura	40	1.1	Organizzazione complessiva e modalità del servizio di mantenimento, custodia e cura degli animali ospitati con particolare riferimento al numero degli operatori ulteriori rispetto a quelli previsti all’art. 17 del CSDP.			15
			1.2	Approvvigionamento cibo proveniente da eccedenze alimentari di mense ristoranti, alberghi ecc...			5
			1.3	Disponibilità di posti dedicati nel reparto di nursery		10	
			1.4	Attività motoria e ludica per il benessere degli animali		10	
2	Organizzazione delle attività a sostegno delle adozioni	20	2.1	Modalità operative relative all’informazione online e alla sensibilizzazione della popolazione	10		
			2.2	Organizzazione degli orari di apertura della struttura alle associazioni di volontariato per le attività di accoglienza, informazioni al pubblico e adozioni			10
3	Ubicazione delle strutture	10				10	
Totale		70			10	30	30

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA

A ciascuno dei sub – criteri **qualitativi dei lotti 1, 2, 3 e 4 dei cani - precisamente i sub – criteri 1.1 e 2.1 - e dei lotti 5, 6, 7 e 8 dei gatti - precisamente il sub – criterio 2.1**, - cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “**D**” della tabella, è attribuito un coefficiente. L’assegnazione dei coefficienti sarà determinata attraverso il metodo della media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario di gara.

Esclusivamente per i Lotti n. 1, 2, 3 e 4 (cani)

<p>1.1 Organizzazione complessiva e modalità del servizio di mantenimento, custodia e cura degli animali ospitati Sarà valutata l’organizzazione complessiva in funzione del numero di operatori, in aggiunta al minimo previsto dall’art. 17 del CSDP, e dell’eventuale possesso di attestazione di “educatore o istruttore cinofilo” rilasciata dall’E.N.C.I. (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana) o da Enti e Associazioni cinofile</p>	
<p>Range (graduazione) di attribuzione dei coefficienti</p>	<p>Criteri motivazionali: La premialità si basa sulla valutazione del numero di operatori superiore ai minimi richiesti che siano anche in possesso di attestazione di “educatore o istruttore cinofilo” rilasciata dall’E.N.C.I. (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana) o da Enti e Associazioni cinofile, nonché sulla presenza nei giorni prefestivi e festivi.</p>
<p>1 – 0,75</p>	<p>N. 2 operatori in possesso di attestazione di “educatore o istruttore cinofilo” rilasciata dall’E.N.C.I. (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana) o da Enti e Associazioni cinofile, con orari e turni tali da coprire nei giorni prefestivi un numero di ore complessive pari o superiore a 10 e nei giorni festivi un numero di ore complessive pari o superiore a 6.</p>
<p>0,74 – 0,50</p>	<p>N. 1 operatore in possesso di attestazione di “educatore o istruttore cinofilo” rilasciata dall’E.N.C.I. (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana) o da Enti e Associazioni cinofile, con orari e turni tali da coprire nei giorni prefestivi un numero di ore pari o superiore a 5 e nei giorni festivi un numero di ore pari o superiore a 3.</p>
<p>0,49 – 0,25</p>	<p>N. 2 operatori non in possesso di attestazione di “educatore o istruttore cinofilo” rilasciata dall’E.N.C.I. (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana) o da Enti e Associazioni cinofile, con orari e turni tali da coprire nei giorni prefestivi un numero di ore complessive pari o superiore a 10 e nei giorni festivi un numero di ore complessive pari o superiore a 6.</p>
<p>0,24 – 0</p>	<p>N. 1 operatore non in possesso di attestazione di “educatore o istruttore cinofilo” rilasciata dall’E.N.C.I. (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana) o da Enti e Associazioni cinofile, con orari e turni tali da coprire nei giorni prefestivi un numero di ore pari o superiore a 5 e nei giorni festivi un numero di ore pari o superiore a 3.</p>

Esclusivamente per i Lotti n. 5, 6, 7 e 8 (gatti)

<p>1.1 Organizzazione complessiva e modalità del servizio di mantenimento, custodia e cura degli animali ospitati Sarà valutata l’organizzazione complessiva in funzione del numero di operatori, in aggiunta al minimo previsto dall’art. 17 del CSDP sia a tempo pieno che in part time. La premialità si basa sul numero di operatori superiore ai minimi richiesti.</p>	
<p>N. 2 operatori a tempo pieno (otto ore)</p>	<p>punti 10</p>
<p>N. 2 operatori part time (cinque ore)</p>	<p>punti 7</p>
<p>N. 1 operatore a tempo pieno (otto ore)</p>	<p>punti 5</p>
<p>N. 1 operatore part time (cinque ore)</p>	<p>punti 3</p>

Per i Lotti n. 1, 2, 3 e 4 (cani) e per i Lotti n. 5, 6, 7 e 8 (gatti)

<p>1.2 Approvvigionamento cibo proveniente da eccedenze alimentari di mense, ristoranti, alberghi ecc. La premialità si basa sulla frequenza settimanale di approvvigionamento. L’attribuzione del relativo punteggio avverrà unicamente sulla base della documentazione che provi la</p>
--

sottoscrizione di lettere di intesa tra la struttura di accoglienza degli animali di proprietà di Roma Capitale e il soggetto che fornirà il cibo proveniente da eccedenze alimentari. Dovrà essere specificata la frequenza settimanale di approvvigionamento di cibo proveniente da eccedenze alimentari. Per la riprova sarà necessario conservare i documenti relativi al trasporto (bolla di accompagnamento o documento di trasporto).
(Articolo 9 - Alimentazione CSDP)

5 giorni settimanali	punti 5
4 giorni settimanali	punti 4
3 giorni settimanali	punti 3
2 giorni settimanali	punti 2

2.1 Modalità operative relative all'informazione online e alla sensibilizzazione della popolazione

Range (graduazione) di attribuzione dei coefficienti	Criteri motivazionali: La premialità si basa sulle modalità operative di promozione, attuazione e verifica finalizzate all'incremento delle adozioni con particolare attenzione all'offerta che attraverso il sito internet dedicato fornisca informazioni dettagliate sugli animali ospitati, con l'obiettivo di assicurare il maggior numero possibile di affidamenti e adozioni definitive. Sarà valutata anche la struttura del sito internet nell'ottica di una interfaccia facile e intuitiva. Organizzazione di eventi e giornate di sensibilizzazione.
1 – 0,75	<ul style="list-style-type: none"> • Aggiornamento quotidiano del sito internet, relativamente alle informazioni specifiche sugli animali ospitati • Organizzazione eventi e giornate di sensibilizzazione superiore a n. 9 l'anno
0,74 – 0,50	<ul style="list-style-type: none"> • Aggiornamento bisettimanale del sito internet, relativamente alle informazioni specifiche sugli animali ospitati • Organizzazione eventi e giornate di sensibilizzazione tra 7 e 9 l'anno
0,49 – 0,25	<ul style="list-style-type: none"> • Aggiornamento settimanale del sito internet, relativamente alle informazioni specifiche sugli animali ospitati • Organizzazione eventi e giornate di sensibilizzazione tra 4 e 6 l'anno
0,24 – 0	<ul style="list-style-type: none"> • Aggiornamento quindicinale del sito internet, relativamente alle informazioni specifiche sugli animali ospitati • Organizzazione eventi e giornate di sensibilizzazione pari a n. 3 l'anno

2.2 Organizzazione degli orari di apertura della struttura alle associazioni di volontariato per le attività previste dall'art. 15 del C.S.D.P.

La premialità si basa sul numero di giorni settimanali e gli orari di apertura per la partecipazione dei volontari alle attività finalizzate al benessere degli animali e alla promozione delle adozioni

Accesso dei volontari alla struttura per 7 giorni settimanali per un numero pari o superiore a otto ore giornaliere	punti 10
Accesso dei volontari alla struttura per sei giorni settimanali, di cui un prefestivo o un festivo, per un numero pari a sei ore giornaliere	punti 6
Accesso dei volontari alla struttura per sei giorni settimanali, di cui un prefestivo o un festivo, per un numero pari a cinque ore giornaliere	punti 5
Accesso dei volontari alla struttura per sei giorni settimanali, di cui un prefestivo o un festivo, per un numero pari a quattro ore giornaliere	punti 4

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

A ciascuno degli elementi quantitativi 1.3, 1.4 e 3 dei lotti relativi ai cani e di quelli relativi ai gatti cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo dell'interpolazione lineare.

Per quanto concerne il sub criterio **1.3 Disponibilità di posti dedicati nel reparto di nursery** saranno valutate le offerte concernenti un numero di posti messi a disposizione per il reparto nursery **oltre il minimo** previsto dall'art. 17 del CSDP.

La formula da applicare è la seguente:

$$Ci = Na/Nmax$$

dove:

Ci = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;

Na = aumento del numero dei posti messi a disposizione per la nursery oltre il minimo previsto dall'art. 17 del CSDP dell'offerta del concorrente *i*-esimo (es: n. 2 posti offerti si intende n. 2 posti **oltre** i posti indicati all'art. 17 del CSDP)

Nmax = aumento massimo del numero dei posti messi a disposizione per la nursery oltre i posti indicati all'art. 17 del CSDP dell'offerta più conveniente.

Per quanto concerne il sub - criterio **1.4 Attività motoria e ludica per il benessere degli animali** saranno valutate **per i cani (lotti n. 1, 2, 3 e 4)** le offerte concernenti un **incremento puntuale** della superficie delle aree ludiche di sgambamento espressa in mq **oltre il minimo** previsto dall'art. 17 del CSDP (100 mq per ciascuna area).

La formula da applicare è la seguente:

$$Ci = Sa/Smax$$

dove:

Ci = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;

Sa = superficie espressa in mq dell'offerta del concorrente *i*-esimo;

Smax = superficie espressa in mq dell'offerta più conveniente.

Per quanto concerne il sub - criterio **1.4 Attività motoria e ludica per il benessere degli animali** saranno valutate **per i gatti (lotti n. 5, 6, 7 e 8)** le offerte concernenti un **incremento puntuale** del numero di aree **oltre** a quello previsto dall'art. 17 del CSDP.

La formula da applicare è la seguente:

$$Ci = Aa/Amx$$

dove:

Ci = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;

Aa = n. aree messe a disposizione oltre il numero minimo indicato dall'art. 17 del CSDP dell'offerta del concorrente *i*-esimo; (es: n. 1 area offerta si intende n. 1 area **oltre** quelle indicate all'art. 17 del CSDP)

Amx = n. aree messe a disposizione oltre il minimo indicato all'art. 17 del CSDP dell'offerta più conveniente.

3. Ubicazione delle strutture. Tale criterio si basa sulla letteratura scientifica che ha ampiamente dimostrato che le operazioni di trasporto rappresenta motivo di stress per gli animali, che potrebbe determinare compromissione del loro stato di salute e di benessere. L'Unione Europea ha emanato norme che regolamentano il trasporto degli animali su brevi e lunghe distanze, da ultimo con il Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 "sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate...". Si attribuirà il punteggio sulla base della distanza della struttura dal Canile Sanitario della Muratella sito in via della Magliana, 856H, 00148 Roma RM. La distanza sarà desunta da Google Maps e dovrà essere espressa in chilometri/metri (con una cifra decimale).

$$C_i = D_{min}/D_a$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;

D_{min} = distanza minore della struttura dal Canile Muratella

D_a = distanza della struttura del concorrente *i*-esimo dal Canile Muratella;

17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **Formola con interpolazione lineare**

$$C_i = R_a/R_{max}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;

R_a = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente *i*-esimo;

R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo compensatore in quanto, essendo di facile ed intuibile applicazione, riduce ragionevolmente i margini di errore e consente di aggregare, in un'unica formula, la sommatoria dei coefficienti attribuiti a diversi elementi di valutazione (tecnici ed economici), ponderati in funzione del relativo punteggio.

Il punteggio è dato dalla seguente formula indicata nelle Linee guida Anac n. 2:

$$P_i = \sum_n [W_i * V_{ai}]$$

Dove:

- P_i = Punteggio dell'offerta *i*-esima;
- n = numero totale dei requisiti;
- W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (*i*);
- $V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (*a*) rispetto al requisito (*i*) variabile tra zero e uno;

- $\Sigma n =$ sommatoria.

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 11/12/2018, alle ore 9.30 presso il Dipartimento per la razionalizzazione della spesa – Centrale Unica di Committenza - Direzione “Centrale Unica Acquisti di beni e servizi” – Via della Panetteria 18/18A e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico almeno tre giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico almeno (3) tre giorni prima della data fissata.

L'apposito Ufficio preposto all'interno della Direzione “Centrale Unica acquisti di beni e servizi” procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il predetto Ufficio limitatamente alle successive lettere a), b) e c) procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

L'adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara è a cura della stazione appaltante che provvederà altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP alla commissione giudicatrice:

-le offerte economiche vengono conservate nell'apposito armadio blindato ubicato nel piano interrato della Direzione Centrale Unica Acquisti di beni e servizi del Dipartimento per la Razionalizzazione della spesa – Centrale Unica di Committenza - sita in Roma Via della Panetteria n. 18/18A - chiuso con chiave dedicata, consegnata alla Segreteria della Direzione del Dipartimento medesimo per la custodia;

-le offerte tecniche (in versione digitale) vengono conservate presso la sala “Dioscuri 1” posta al piano terzo della Direzione Centrale Unica Acquisti di beni e forniture di servizi del Dipartimento per la Razionalizzazione della spesa – Centrale Unica Beni e Servizi - sita in Roma Via della Panetteria n. 18/18A - nell'apposito armadio chiuso con chiave dedicata consegnata alla Segreteria della Direzione del Dipartimento medesimo per la custodia.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

20. APERTURA DELLE BUSTE B e C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, l'apposito ufficio della Direzione "Centrale Unica acquisti di beni e servizi" procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica di ciascun lotto, secondo il seguente ordine: lotto n. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8, ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica secondo l'ordine dei lotti sopraindicato e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 17.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria di ciascun lotto, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione tecnica, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio relativamente all'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 22.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al **RUP**, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 21.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al R.U.P. che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste della documentazione amministrativa e dell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, eventualmente con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

L'aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica delle caratteristiche tecniche della struttura, come specificate nel Capitolato, da parte della Stazione Appaltante. La verifica dei requisiti generali e speciali

avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

L'aggiudicatario, ai fini della stipula del contratto, dovrà essere dotato di dispositivo di Firma Digitale.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa (in modalità digitale) a cura del Segretario Generale.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 15.000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario di ciascun lotto l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.


23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati - e del D. Lgs. n. 196/2003 e così come modificato e integrato con il D.Lgs 101/2018.

Il Direttore
Rosalba Matassa



Allegato sub A)

PROTOCOLLO DI INTEGRITA' DI ROMA CAPITALE, DEGLI ENTI CHE FANNO PARTE DEL GRUPPO ROMA CAPITALE E DI TUTTI GLI ORGANISMI PARTECIPATI

(approvato con D.G.C. n. 40 del 27 febbraio 2015, integrato con D.G.C. n. 10 del 31 gennaio 2017 di approvazione del PTPCT 2017/2019 e novellato con D.G.C. n. 18 del 31 gennaio 2018 di approvazione del PTPCT 2018/2020)

Premessa

La legge 190/2012 prevede espressamente la possibilità di introdurre negli avvisi, bandi di gara e lettere di invito clausole di rispetto della legalità la cui inosservanza può essere sanzionata con l'esclusione dalla gara. La medesima legge 190/2012 innova in materia di pubblicità anche con riferimento alle procedure di individuazione dei contraenti dei contratti pubblici.

In particolare, l'art.1 comma 17, ha previsto che: *«Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara»*. La previsione normativa positivizza l'orientamento giurisprudenziale ormai prevalente, che considera la previsione dei patti di legalità/integrità alla stregua di condizioni del contratto sottoscritto tra le parti, per la cui violazione è prevista la comminatoria dell'esclusione.

I cd. protocolli di legalità/patti di integrità sanciscono pertanto un comune impegno ad assicurare la legalità e la trasparenza nell'esecuzione di un dato contratto pubblico, in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro.

E', dunque, legittima la previsione del bando che richiede l'accettazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità quale possibile causa di esclusione in quanto tali mezzi sono posti a tutela di interessi di rango sovraordinato e gli obblighi in tal modo assunti discendono dall'applicazione di norme imperative di ordine pubblico, con particolare riguardo alla legislazione in materia di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata nel settore degli appalti. Tale formale obbligazione delle Amministrazioni aggiudicatrici e dei concorrenti e aggiudicatari, vincola le parti ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. A presidio di tali principi, quindi, è posta una serie puntuale di obblighi il cui inadempimento può comportare, sia l'irrogazione di provvedimenti disciplinari, se attribuito ai dipendenti delle Amministrazioni aggiudicatrici, sia l'applicazione di sanzioni patrimoniali, graduate in relazione alla gravità dell'inadempimento e la estromissione dalle procedure di affidamento, se attribuito agli operatori economici.

Con l'approvazione del presente atto, da parte dell'Amministrazione di Roma Capitale, è precipuo intendimento che, tale documento, divenga parte integrante dei contratti stipulati, non solo da parte di Roma Capitale ma, altresì, degli Enti che fanno parte del "Gruppo Roma Capitale" e di tutti gli organismi partecipati.

Segnatamente l'approvazione del Patto d'integrità intende:

1 A.N.AC. Parere n.11 del 29/07/2014

La rilevanza giuridica dei Patti di integrità in sede di procedura di gara risulta confermata dall'art. 1, comma 17, L. 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) che prevede espressamente l'irrogazione della sanzione dell'esclusione dalla gara per l'ipotesi di violazione delle clausole in essi inserite (si legge, infatti, all'art. 1, comma 17, citato: "Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara").

- rappresentare una misura ulteriore preventiva nei confronti di eventuali tentativi di infiltrazione della criminalità e di pratiche corruttive e concussive, nel delicato settore dei contratti pubblici;
- disporre che il Patto di Integrità, in materia di contratti pubblici dell'Ente, si applichi alle procedure di affidamento di cui alle determinazioni a contrarre ex art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, e costituisca, con la sua accettazione, condizione di ammissibilità alle procedure di affidamento;
- disporre l'assunzione di tali disposizioni da parte delle Amministrazioni aggiudicatrici (Roma Capitale, enti che fanno parte del Gruppo Roma capitale e tutti gli organismi partecipati) a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del presente Protocollo;
- disporre che l'accettazione del Patto di Integrità da parte degli operatori economici già iscritti negli Albi Fornitori dell'Amministrazione aggiudicatrice avvenga in occasione del primo aggiornamento degli elenchi o, se anteriore, in occasione della partecipazione degli operatori ad una procedura di affidamento.

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Patto di Integrità reca la disciplina dei comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti dell'Ente Roma Capitale nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, e deve essere allegato alla documentazione di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Il Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'Amministrazione appaltante e gli operatori economici, secondo la definizione del nuovo Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. n. 50/2016, al precipuo fine di conformare propri comportamenti non solo ai principi di legalità, trasparenza e correttezza, ma specificatamente alle norme poste a garanzia dell'integrità dei comportamenti dei dipendenti pubblici, che sono vincolati, espressamente, a non accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.
3. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante anche dei contratti stipulati da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale.
4. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei d'impresa l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.
5. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione a tutte le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture;
6. Ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, è richiesta, agli (operatori economici) nei modi previsti nella *lex specialis* di gara, una apposita dichiarazione di accettazione del presente Patto di Integrità (Protocollo d'Integrità) da parte del legale rappresentante dell'impresa/società, resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i..

Articolo 2

Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione appaltante

1. Con l'accettazione del presente documento l'operatore economico:
 - 1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione appaltante;

1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990, l' art. 57, comma 4 lett.

d) della Direttiva n. 24/14 U.I., l' art. 80, comma 5 lett. c del D.Lgs. n. 50/2016 – e che l'offerta è stata, o sarà predisposta, nel pieno rispetto della predetta normativa;

1.5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza e di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti;

1.6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;

1.7. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;

1.8. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);

1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;

1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del Codice di Comportamento nazionale (D.P.R.16.04.2013, n. 62) e/o del Codice di Comportamento dell'Ente (adottato deliberazione G.C. n. 141 del 30 dicembre 2016 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale;

1.11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all'art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale;

1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori operanti all'interno del contratto e per qualunque soggetto coinvolto a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i dipendenti dell'Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, con rispetto evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;

1.13. si obbliga ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:

A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;

C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;

D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

E. noli a freddo di macchinari;

F. forniture di ferro lavorato;

G. noli a caldo;

H. autotrasporti per conto di terzi

I. guardiania dei cantieri.

1.14. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretendere il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.

2. L'operatore economico si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

Articolo 3

Obblighi dell'Amministrazione appaltante

1. L'Amministrazione appaltante si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione del Codice di Comportamento nazionale (D.P.R.16.04.2013, n. 62) e/o del Codice di Comportamento dell'Ente (adottato con deliberazione G.C. n. 141 del 30 dicembre 2016).

2. Nessuna sanzione potrà essere comminata all'Impresa che segnali, sulla base di prove documentali, comportamenti censurabili di dipendenti e/o di soggetti che collaborano con l'Amministrazione.

3. Le stazioni appaltanti di Roma Capitale, ai sensi dell'art. 42, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione, nonché per prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto d'interesse dello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

Articolo 4

Violazione del Patto di Integrità

1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contraddittorio con l'operatore economico interessato.

2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario

- di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:

a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto fatta salva la prova dell'esistenza di un danno maggiore;

b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D.Lgs.104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali;

b1. Roma Capitale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta, nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317,318, 319 e 319 bis, ter, quater, 320, 322 e 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del c.p..

3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle altre competenti Autorità, nonché all'Autorità Antitrust in caso di violazioni delle disposizioni in materia di concorrenza.

4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 5

Efficacia del Patto di Integrità

1. Il presente Patto di Integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata.

2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato dall'Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata l'esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, per 5 anni.

3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L'applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.

4. Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente patto d'integrità fra Roma Capitale, gli Enti del "Gruppo Roma Capitale" e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria competente.

Per accettazione:

L'operatore economico concorrente

2 L'articolo 1, comma 17, della legge 190/2012 stabilisce espressamente che le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere d'invito, l'irrogazione della sanzione dell'esclusione dalla gara per l'ipotesi di violazione delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità.

I cd. protocolli di legalità/patti di integrità sanciscono un comune impegno ad assicurare la legalità e la trasparenza nell'esecuzione di un dato contratto pubblico, in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro.

Pertanto, l'A.N.AC. ha ritenuto legittimo il provvedimento di esclusione adottato dalla stazione appaltante a causa della mancata trasmissione, unitamente ai documenti da presentare con l'offerta, del Patto di integrità controfirmato per accettazione, come richiesto a pena di esclusione dal bando di gara.

Allegato sub B)

Con riferimento alla gara avente ad oggetto:	:
--	---

Il sottoscritto	
in qualità di legale rappresentante dell'impresa	

Dichiara quanto segue:

Operatore economico	
Denominazione	
Codice Fiscale	
Partita Iva	

Domicilio fiscale			
Indirizzo			
Cap	Città		
Provincia	Nazione		
Telefono			
Indirizzo di Posta elettronica *			
Fax			

Sede legale laddove diversa dal domicilio fiscale			
Indirizzo			
Cap	Città		
Provincia	Nazione		
Telefono			
Indirizzo di Posta elettronica *			
Fax			

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del D.Lgs. 50/2016:
--

*NB: Ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 l'indirizzo di posta elettronica potrà essere utilizzato solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri.

Timbro e Firma

